



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE RIESAME E MISURE DI PREVENZIONE

IL PRESIDENTE ED LA DIRIGENTE

Richiamato l'art. 24 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di cui si riportano le parti di interesse al fine di agevolare la lettura:

- *6-quinquies.* Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
- *6-sexies.* Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:
 - quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
 - quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
 - quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
 - quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
 - quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
- *6-septies.* Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
- *6-octies.* Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.

Ritenuto di rappresentare che gli adempimenti consequenziali del personale di Cancelleria sono numerosi ed articolati e che devono essere compiuti «ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo».

Considerato, inoltre, che l'art. 172, codice di procedura penale, prevede al comma 6 che “il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario si



considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico” (Sez. Unite, sent. n.30 del 27/09/1995; Sez. II, sent. n.40777 del 19/07/2018; Sez. II, sent. n.9373 del 11/01/2019; Sez. VI, sent. n.8599 del 02/12/2021) mentre ai successivi comma 6 bis e ter statuisce, rispettivamente, che “il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile” e “salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio”.

Tutto quanto premesso, dispongono il seguente regolamento:

IMPUGNAZIONI TRAMITE POSTA CERTIFICATA

- 1) per esigenze organizzative della Sezione e della Cancelleria, **le impugnazioni dei provvedimenti cautelari inoltrate a mezzo PEC DEVONO PERVENIRE DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30 (orario di apertura al pubblico dell'ufficio)** alla Cancelleria della Sezione Riesame al seguente indirizzo PEC **depositoattipenale3.tribunale.lecce@giustiziacert.it**
- 2) al fine di consentire alla Cancelleria il corretto svolgimento degli adempimenti di propria competenza, **le istanze dovranno necessariamente pervenire singolarmente, ossia una per ogni soggetto interessato** (no istanze uniche per più soggetti);
- 3) **le istanze che pervengono DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ AL DI FUORI DELLA FASCIA ORARIA SUINDICATA saranno registrate nella giornata successiva non festiva con conseguente slittamento della decorrenza dei termini procedurali da tale data** (limitatamente a quelli che riguardano l'organo decidente, con particolare riferimento ai commi 5-8-9 dell'art. 309 c.p.p.);
- 4) **le istanze che pervengono di SABATO NELLA FASCIA ORARIA DI APERTURA AL PUBBLICO (8.30 - 12.30) saranno registrate nella giornata di lunedì senza alcuna incidenza sui termini procedurali;**
- 5) **le istanze che pervengono di SABATO AL DI FUORI DELLA FASCIA ORARIA DI APERTURA AL PUBBLICO saranno registrate nella giornata di lunedì con conseguente slittamento della decorrenza dei termini procedurali** (limitatamente a quelli che riguardano l'organo decidente, con particolare riferimento ai commi 5-8-9 dell'art. 309 c.p.p.);
- 6) **LE IMPUGNAZIONI A MEZZO PEC DEPOSITATE ENTRO LE ORE 23.59 DELL'ULTIMO GIORNO UTILE (art. 309 commi I e 3 c.p.p.) si considerano ad ogni effetto di legge pervenute tempestivamente in tale giornata ma la loro registrazione sarà effettuata nella giornata successiva non festiva con conseguente slittamento della decorrenza dei termini procedurali da tale ultima data;**
- 7) **in caso di ricorso in Cassazione lo stesso dovrà necessariamente pervenire singolarmente (no istanze uniche per più soggetti) e dovranno, altresì, essere depositate, mediante accesso in Cancelleria o tramite spedizione postale ordinaria, n.8**

copie dello stesso e degli eventuali allegati al fine di consentire alla Cancelleria la formazione dei fascicoli necessari per l'invio del gravame presso la Suprema Corte;

8) considerate le scarse risorse a disposizione dell'ufficio (soprattutto in termini di carta per stampa) si chiede, inoltre, di limitare il più possibile l'invio degli allegati, soprattutto quelli di grandi dimensioni, per i quali si richiede il solo deposito cartaceo in Cancelleria;

9) quanto alla trasmissione delle memorie difensive le stesse **potranno essere anticipate, A TITOLO DI MERA CORTESIA E SENZA ALLEGATI, mediante l'invio all'indirizzo pec riesame.tribunale.lecce@giustiziacert.it (la Cancelleria, pertanto, non stamperà nulla ma si limiterà a girare la mail al Magistrato Relatore), per poi essere materialmente depositate in originale cartaceo direttamente in udienza. Resta, comunque, sempre ammesso il deposito dell'originale cartaceo direttamente in Cancelleria, raccomandando che lo stesso avvenga in tempo utile a consentirne lo studio da parte del Magistrato Relatore;**

10) le suindicate disposizioni si applicano anche in caso di deposito del gravame da parte del Pubblico Ministero interessato il quale dovrà, nel solo caso dell'appello, preventivamente caricarlo al SICP.

IMPUGNAZIONI TRAMITE DEPOSITO IN CANCELLERIA.

Le impugnazioni dovranno essere depositate nella Cancelleria del Riesame esclusivamente durante l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico, ossia dalle 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato è attiva la sola modalità di deposito telematico, secondo le modalità precedentemente indicate.

Le istanze in originale cartaceo dovranno necessariamente pervenire singolarmente, ossia una per ogni soggetto interessato (no istanze uniche per più soggetti).

Le suindicate disposizioni si applicano anche in caso di deposito del gravame da parte del Pubblico Ministero interessato, il quale dovrà, inoltre, preventivamente caricare al SICP il proprio atto di Appello depositando poi il cartaceo in un numero di copie conformi corrispondente a quello degli indagati interessati, consentendo così alla cancelleria di predisporre fascicoli separati di trattazione ed avere già il collegamento telematico con il fascicolo principale a cui si riferisce lo stesso gravame.

DEPOSITO DEGLI ATTI AI FINI DECISORI

Il deposito degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente ai fini della decisione da parte del Tribunale del Riesame, **PER ESSERE TEMPESTIVO**, dovrà necessariamente essere effettuato tramite il deposito in Cancelleria delle **COPIE CARTACEE E/O DIGITALI NONCHÉ DEGLI EVENTUALI SUPPORTI INFORMATICI ANNESSI (NO ORIGINALI)**, nell'orario di apertura dell'ufficio al pubblico, ossia dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, MENTRE PER LA SOLA GIORNATA DEL SABATO, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ESCLUSIVAMENTE tramite l'invio di apposita PEC all'indirizzo depositoattipenale3.tribunale.lecce@giustiziacert.it.

AL DI FUORI DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO è ammesso il solo deposito per pec (all'indirizzo precedentemente indicato) ma i termini

decorrenti dallo stesso deposito si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.

In caso di **ULTIMO GIORNO UTILE** il (solo) deposito telematico è da considerarsi **tempestivo se effettuato tramite pec entro le relative ore 23.59**, fermo restando che i termini decorrenti dallo stesso deposito si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.


Si esegua immediata comunicazione del presente avviso agli uffici penali del Tribunale e della Corte di Assise di Lecce, Brindisi e Taranto, ai Giudici della Sezione del Riesame, alla Corte di Appello ed al Procuratore Generale di Lecce ed ai Procuratori della Repubblica di Lecce, Brindisi e Taranto.

Si esegua, inoltre, pubblicazione del presente avviso sul sito del Tribunale e comunicazione al COA di Lecce, Brindisi e Taranto ed alle rispettive Camere Penali.

Lecce, 20 febbraio 2022

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Tanisi



LA DIRIGENTE

dott.ssa Alessandra Scrimatore

